

XIII Legislatura, 1996 - 2001

Lega delle Regioni

Post Commissione Bicamerale – Titolo V

*Documenti
della Commissione
Repubblica
Senato*

Jose J. J. J. '99

Esame, ai sensi degli articoli 143, 1° comma, del regolamento della Camera e 50, 1° comma del regolamento del Senato, di materia di competenza

"Riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale"

Relazione

Il tema del rilancio delle riforme costituzionali, dopo il blocco dei lavori della Commissione bicamerale, è stato ripetutamente ripreso sia a livello politico sia a livello istituzionale.

Pertanto, si deve sottolineare che i giudizi formulati sul testo della Bicamerale - al di là del riconoscimento di un grande e positivo sforzo di mediazione politica compiuto - appaiono, per la parte che interessa il sistema delle autonomie, orientati in senso critico. Infatti, paradossalmente, il tentativo di potenziare tutte le espressioni delle comunità locali non ha consentito il superamento della contrapposizione tra autonomia municipale e autonomia regionale ed ha comportato soluzioni non sempre coerenti e di fatto, in taluni casi, riaccentratrici.

Ciò spinge a ritenere che il percorso istituzionale italiano possa - in questa fase - proficuamente giovare della forzata pausa di riflessione, potendo ora riprendere nella prospettiva di una valorizzazione dei rilevanti risultati che appaiono in via di concreto conseguimento con il processo di realizzazione della riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997.

Non si deve infatti dimenticare che il progetto della riforma a Costituzione invariata nasceva in stretta connessione con il progetto di revisione costituzionale, ritenuto a sua volta necessario in quanto in molti casi la Costituzione vigente rappresentava un vincolo a scelte che, dovendo essere radicalmente innovative, rischiavano così di apparire - se non disallineate rispetto al testo costituzionale - quanto meno improntate a una sua interpretazione fortemente rinnovata.

Del resto, è convinzione pressoché unanimemente condivisa che la riforma dell'ordinamento regionale nella direzione di un impianto veramente autonomista abbia raggiunto, anche e soprattutto in considerazione dei nuovi compiti conferiti con la riforma amministrativa, un grado di maturazione e di approfondimento tali da consentirne l'immediata riproposizione nelle sedi parlamentari.

Nei fatti, però, le uniche iniziative di riforma che il Parlamento sta esaminando concernono l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. Ciò autorizza il sospetto che taluni nodi irrisolti (in primo luogo il federalismo fiscale) abbiano avuto e abbiano tuttora una rilevanza determinante nell'impedire la riattivazione della riforma, che a parole tutti sono pronti a reclamare. In realtà, la vera volontà di cambiamento deve essere trovata dentro le singole forze politiche, ma anche in tutte le istituzioni e nelle formazioni sociali.

La proposta di documento che si allega prende quindi atto da un lato dell'astrattezza di certe diffuse affermazioni di principio sul federalismo, dall'altro della insufficienza di ciò che si sta facendo in tema di riforma dell'ordinamento regionale.

A nostro avviso il Parlamento, nella sua veste di organo titolare del potere di revisione costituzionale, non deve fare opera di arbitraria invenzione o di ingegneria costituzionale, né demolire l'impianto della Carta fondamentale, ma costruire e rinnovare su solide fondamenta, che sono rappresentate sia da ciò che ormai è stato politicamente ed istituzionalmente acquisito, sia dal riconoscimento delle libertà regionali e municipali.

In concreto, ciò vuol dire in primo luogo "costituzionalizzare" la legge Bassanini, che enuncia il principio di generalità delle competenze regionali e della tassatività delle competenze statali. Naturalmente, l'intervento a livello costituzionale consente di elevare a livello primario tutta la competenza legislativa delle regioni (mentre la legge Bassanini operando a Costituzione invariata attribuiva nelle materie delegate solo una competenza legislativa d'attuazione).

In secondo luogo, si ritiene necessario da un lato il rafforzamento del ruolo degli enti locali costituzionalizzando il principio di sussidiarietà per quanto attiene all'esercizio della funzione amministrativa, dall'altro l'ampliamento del potere di autodeterminazione delle regioni, attribuendo alle stesse effettiva autonomia statutaria e sopprimendo il controllo preventivo sulle leggi regionali.

Queste proposte di intervento sulla Carta costituzionale delineano un'ipotesi di riassetto dell'ordinamento che appare politicamente e praticamente fattibile perché si innesta, secondo una logica di continuità e di sviluppo, su una ben definita trama normativa, costituita dalla legislazione di decentramento (L. n. 59 del 1997 e relativi decreti di attuazione). In questo senso esse costituiscono una fase ulteriore di quel complesso e graduale processo politico di costruzione del federalismo, che,

a sua volta, si colloca – come già si sottolineava nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul nuovo assetto dei poteri regionali dopo la legge n. 59 del 1997 – nel più ampio quadro dell'integrazione europea e della globalizzazione. Pertanto, non si vuole indicare un punto finale di approdo, ma – realisticamente e concretamente – un momento di consolidamento in attesa di una maturazione culturale delle istituzioni e delle formazioni sociali che renda percorribili ulteriori itinerari di riforma.

SCHEMA PRESENTATO DAL RELATORE PER UNA PROPOSTA ALLE ASSEMBLEE,

(ai sensi degli articoli 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei
deputati e 50, 1° comma, del regolamento del Senato) in materia di
RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA DELL'ORDINAMENTO
REGIONALE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

ravvisata la necessità di contribuire con una propria iniziativa al rilancio del
processo di riforma costituzionale dell'ordinamento regionale;

rilevato che deve essere valutato positivamente il testo unificato sull'elezione
diretta dei Presidenti delle Giunte regionali attualmente in discussione alla Camera dei
deputati, in quanto esso amplia significativamente l'autonomia delle regioni in materia
di forma di governo e legislazione elettorale;

ritenuto, peraltro, che tale intervento di revisione costituzionale è necessario ma
non sufficiente, in quanto già nell'attuale fase sono di fatto praticabili ulteriori percorsi
di modifica dell'ordinamento regionale, che si collocano, secondo una logica di
continuità e sviluppo, su una ben definita trama normativa, costituita dalla legislazione
di decentramento;

considerato, in particolare, che in aggiunta all'obiettivo già sopra indicato di un
rafforzamento dell'autonomia statutaria, appare possibile:

- 1) costituzionalizzare il nuovo quadro delle competenze delineate dalla legge n. 59 del
1997, individuando una categoria di materie tassativamente riservate allo Stato e
demandando la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative e legislative al
sistema delle autonomie;
- 2) costituzionalizzare il principio di sussidiarietà, superando il criterio del parallelismo
oggi fissato dall'articolo 118 della Costituzione, che si è di fatto tradotto in un ostacolo
allo sviluppo delle realtà municipali;
- 3) sopprimere il sistema del controllo preventivo sulle leggi regionali previsto
dall'articolo 127 della Costituzione;

tutto ciò premesso,

fa voti

affinchè il Parlamento riprenda l'esame dei progetti di riforma dell'ordinamento
regionale, secondo le direttrici indicate in premessa e tradotte nell'allegato documento.

Ipotesi di modifica in senso federalista dell'ordinamento regionale

Un primo aspetto da affrontare attiene alle competenze legislative delle regioni: da un lato, infatti, appare necessario invertire il catalogo delle competenze, attribuendo competenza generale e residuale alle regioni, nonché limitando i vincoli imposti alle leggi regionali ai soli principi fissati dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato. In tal modo, si consentirebbe alle regioni di perseguire proprie politiche di riforma. L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere pertanto modificato nel modo seguente:

“Art. 117. – La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.

E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
- s) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale”.

Una seconda proposta consiste nel costituzionalizzare il principio di sussidiarietà "verticale", sancendo che l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve essere, in linea di massima, attribuito ai comuni e alle province, secondo una logica già presente, a livello di legislazione ordinaria, nell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990. Verrebbe così eliminato dalla Carta costituzionale il criterio del parallelismo di competenze legislative e amministrative. L'articolo 118 della Costituzione potrebbe essere, quindi, sostituito dal seguente:

"Art. 118 – Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai comuni e alle province in applicazione del principio di sussidiarietà."

Una terza proposta attiene all'autonomia statutaria delle regioni. Essa dovrebbe essere resa effettiva, sia eliminando la ratifica statale ora prevista dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione (aspetto formale), sia estendendola alla materia della forma di governo (aspetto sostanziale). A quest'ultimo proposito, si potrebbe suggerire che le relative disposizioni siano approvate a maggioranza qualificata dei due terzi in considerazione del fatto che l'attuale legislazione elettorale consente alla coalizione vincitrice di disporre, normalmente, del sessanta per cento dei consiglieri regionali. In concreto, si potrebbe aggiungere all'articolo 122 della Costituzione il seguente comma:

"6. – La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione del presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto."

Si dovrebbe inoltre modificare il 2° comma dell'articolo 123 nel modo seguente:

"2 – Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri."

Naturalmente, queste indicazioni potrebbero risultare superate nel caso di approvazione delle proposte di legge costituzionale A. C. 5389 e abbinate, per le quali la Commissione affari costituzionali della Camera ha predisposto un testo che modifica l'articolo 123 della Costituzione nel senso di un riconoscimento dell'autonomia statutaria sia in termini formali-procedurali (vengono esclusi la ratifica parlamentare ed il visto del Commissario del Governo), sia in termini sostanziali, in quanto si esplicita che lo statuto "determina la forma di governo" della regione.

L'ultima proposta prevede l'eliminazione del controllo preventivo sulle leggi regionali. Il Governo potrebbe solo impugnare, entro trenta giorni, le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale. L'articolo 127 della Costituzione verrebbe quindi modificato nei seguenti termini:

"Art. 127 – Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale."

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
recante "Ordinamento federale della Repubblica"

Art. 1

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
"Titolo V – Ordinamento federale della Repubblica".

Art. 2

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114 – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Art. 3

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 115 – Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato. In tal caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate. ".

Art. 4

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116 – Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Süd Tirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino Alto-Adige/Süd Tirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117 - La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali; rapporti con l'Unione Europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;
b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento contabile proprio; sistema valutario; sistema tributario statale; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme di ordinamento giudiziario relative alle magistrature professionali e onoraria e ai giudici di pace; norme processuali; ordinamento civile; norme penali o che disciplinano misure di sicurezza e misure di prevenzione;

l) determinazione dei livelli di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) università;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locali; opere dell'ingegno.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea dello Stato e delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; territorio; tutela della salute e assistenza sanitaria; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza sociale; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con legge, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di rispettiva competenza legislativa, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello Stato e delle Regioni. La legge statale o regionale può attribuire potestà regolamentare anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. In ogni caso, è demandata ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi loro spettanti.

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi".

Art. 6

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118 - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione."

Art. 7

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno risorse autonome. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali determinati con legge dello Stato. Possono disporre dei proventi di addizionali e sovrapposte su tributi erariali e di compartecipazioni al relativo gettito riferibile al loro territorio.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 8

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, previo assenso del Governo, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento; partecipa, nelle forme e con le modalità stabilite con legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea."

Art. 9

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 121. - Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo Statuto è predisposto dal Consiglio regionale, integrato dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e da altri Sindaci eletti dai Sindaci della regione in modo che, complessivamente, il numero dei rappresentanti delle autonomie territoriali sia pari a quello dei

componenti il Consiglio regionale. Alla sua approvazione finale provvede il Consiglio regionale, nella sua composizione ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo Statuto approvato è sottoposto a referendum popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgano sui voti favorevoli.”.

Art. 10

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. – Lo Statuto disciplina:

- a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;
 - b) la composizione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali;
 - c) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;
 - d) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane;
 - e) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;
 - f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.
- L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento dell'Assemblea regionale e la rimozione del Presidente della Regione che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è emanato sentita una Commissione di Deputati e Senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge dello Stato.”.

Art. 11

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 123 - Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto.

Del Consiglio fanno parte, in numero complessivo non superiore a quello dei componenti l'Assemblea regionale, i presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e altri Sindaci della regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
- c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali;
- d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
- e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto.”.

Art. 12

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 124. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione ovvero violi la Costituzione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sfera di competenza della Regione stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione".

Art. 13

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito".

Art. 14

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 126. - La legge dello Stato istituisce, presso ciascuna Regione, il Consiglio regionale di giustizia. I Consigli sono composti per due terzi da giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nella regione e per un terzo da avvocati e rappresentanti delle comunità locali eletti dall'Assemblea regionale.

Spettano al Consiglio regionale di giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le nomine e le revoche, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari e gli altri provvedimenti concernenti lo stato dei giudici di pace. Spettano, altresì, al Consiglio regionale di giustizia l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

Gli uffici dei giudici di pace, la loro circoscrizione e la relativa pianta organica sono stabiliti dalla legge regionale.

Gli altri uffici giudiziari sono istituiti e soppressi con le modalità stabilite da legge dello Stato, sentita comunque la Regione interessata."

Art. 15

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - I Deputati regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad un'Assemblea regionale e al Parlamento nazionale o europeo.
I Deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni."

Art. 16

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto con legge per assicurarne l'esercizio unitario."

Art. 17

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Per i Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, la legge promuove l'esercizio, anche parziale, delle funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni."

Art. 18

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 130. - Gli atti delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito."

Art. 19

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere stabilite anche per le Regioni a Statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 117, 118 e 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum*, limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi."

Art. 20

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni create a seguito di mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione."

Art. 21

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 133. - Con legge di ciascuna Regione interessata, su iniziativa delle Province o di almeno dieci Comuni o Città metropolitane, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato."

Relazione al disegno di legge costituzionale recante "Ordinamento federale dello Stato".

Uno dei punti principali del programma di riforme istituzionali che questo Governo intende perseguire è quello della trasformazione in senso federalista dell'ordinamento dello Stato.

Il testo proposto muove dagli esiti dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e tiene conto sia del generale dibattito che ne è seguito sia dell'approfondimento contenuto in testi successivi e in particolare nella proposta di legge costituzionale presentata alla Camera dei Deputati il 1° dicembre 1998 (AC5467). Il lavoro recepisce anche il risultato del lavoro della stessa Camera sull'elezione diretta del Presidente della Regione (AC 5389-5473-5500-5567-5587-5623-A).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato costituiscono la Repubblica.

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è delineata secondo il principio federalista che riserva allo Stato solo la disciplina delle materie di interesse unitario e nazionale. La potestà legislativa generale è invece costituzionalmente attribuita alle Regioni. Alle Regioni, inoltre, sono conferiti poteri sublegislativi, e segnatamente regolamentari, distinti dai poteri di gestione amministrativa, allo scopo di assicurare l'unitarietà della funzione normativa, di rango primario e secondario, in capo all'Ente attributario della materia. Tali poteri tuttavia possono essere attribuiti con legge anche a Comuni, Province e Città Metropolitane, che comunque ne sono titolari per quanto attiene all'organizzazione delle funzioni e dei compiti loro spettanti. Quanto, invece, alle funzioni amministrative in senso stretto, esse sono attribuite in linea generale ai Comuni sia nelle materie demandate alla competenza legislativa delle Regioni, sia nelle materie riservate allo Stato, salvo che la legge disponga altrimenti per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni medesime.

Un secondo profilo che merita di essere evidenziato è il riconoscimento del massimo grado di autonomia statutaria alle Regioni. La posizione costituzionalmente riconosciuta alle altre autonomie territoriali, peraltro, è alla base di due significative previsioni: la partecipazione delle Autonomie alla formazione dello statuto regionale e la costituzione del Consiglio delle autonomie locali, organismo chiamato a esprimersi su alcuni atti fondamentali concernenti l'assetto delle Regioni e delle stesse Autonomie.

Un terzo profilo da sottolineare riguarda la istituzione di Consigli regionali di giustizia, ai quali viene demandata l'organizzazione e il funzionamento dei giudici di pace, il cui servizio è configurato in termini di "giustizia locale". Resta ferma l'unità della funzione giurisdizionale e la riserva di legge statale sull'ordinamento giudiziario. Su queste premesse, tuttavia, attribuire funzioni organizzative e gestionali a sedi regionali può contribuire a fornire su questo tema risposte più sensibili alle esigenze delle comunità territoriali.

Va, ancora, chiarito, sempre sul piano generale, che il tema della sussidiarietà non risulta affrontato nel presente disegno di legge, perché si è ritenuto che esso, quanto alla sua conformazione di principio, trovi la sua sede nella parte prima della Costituzione.

Il Governo è, infine, consapevole che uno dei pilastri di un sistema federalista compiuto è la presenza, nel Parlamento nazionale, di un Organo rappresentativo delle Regioni e delle Autonomie in genere. Tuttavia, per ragioni di correttezza costituzionale, si è ritenuto doveroso demandare alla fase parlamentare il relativo dibattito. Conseguentemente, sia il problema della composizione della Corte costituzionale, sia quello della legittimazione di Comuni e Province al ricorso alla stessa Corte non possono che essere rimessi a quella stessa sede, in quanto solo all'esito del dibattito parlamentare sarà possibile individuare, rispettivamente, le eventuali modalità di nomina di parte dei giudici ad opera di rappresentanze delle Autonomie e quelle di accesso di Comuni e Province alla Corte. Del pari, anche l'eventuale costituzionalizzazione di una Conferenza dello Stato e delle Autonomie potrà essere riguardata solo in una visione complessiva che muova dalla scelta che sarà effettuata in relazione all'Organo rappresentativo delle Autonomie nel Parlamento nazionale.

Passando all'esame del testo proposto, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo V della Costituzione.

Gli articoli 2 e 3, innovando rispetto agli attuali articoli 114 e 115, riconoscono pari dignità costituzionale a tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica la vita sociale, economica e culturale delle comunità.

L'articolo 4 conferma la particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 5, che riscrive l'articolo 117 della Costituzione, inverte l'attuale sistema che tipizza le competenze legislative regionali, individuando le materie in cui la potestà

legislativa spetta allo Stato. Tale potestà viene attribuita distinguendo fra materie interamente riservate allo Stato e materie in cui la legge statale definisce la sola disciplina generale.

La norma stabilisce, inoltre, che, nelle materie di rispettiva competenza legislativa statale o regionale, la potestà regolamentare spetta agli organi di governo dello Stato e delle Regioni. Potestà regolamentare può essere attribuita anche ai Comuni dalla legge dello Stato o della Regione. Spetta, in ogni caso, ai Comuni e alle Province la disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi a essi attribuiti.

Va chiarito che l'enumerazione delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non contiene un riferimento ai diritti fondamentali, in quanto il riparto delle competenze comunque non tocca i detti diritti, per lo più disciplinati nella parte prima della Costituzione e assoggettati a riserva di legge che dottrina e giurisprudenza mai hanno dubitato che fosse statale. In tale ottica, un riferimento, generale o specifico, a tipologie di diritti potrebbe apparire pleonastico o addirittura ingenerare equivoci in relazione a situazioni soggettive non esplicitamente inserite nella norma. Basta perciò, a tal fine, la previsione del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 in esame, secondo cui spetta allo Stato la potestà legislativa attribuitagli da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

L'articolo 6 conferma la disciplina dell'attuale testo dell'articolo 120 della Costituzione sui divieti per le Regioni di istituzione di dazi e di ostacolare la libera circolazione all'interno del territorio nazionale.

La norma disciplina poi un potere di sostituzione del Governo nel solo, gravissimo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ovvero di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

L'articolo 7, oltre a estendere a Province, Comuni e Città metropolitane l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa già attribuita alle Regioni dall'attuale articolo 119 della Costituzione, attribuisce ai territori con minore capacità fiscale per abitante la possibilità di fruire di un fondo perequativo istituito con legge statale e prevede, infine, trasferimenti straordinari volti ad assicurare la promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'articolo 8 disciplina le forme e i modi delle intese interregionali, attribuendo alle Regioni la potestà di concludere accordi diretti con altri Stati e di attuare direttamente gli accordi internazionali nonché di partecipare alla formazione del diritto comunitario.

Gli articoli 9 e 10 affermano l'autonomia statutaria delle Regioni, sottraendola ad ogni ingerenza dei poteri centrali. La norma disciplina il procedimento di approvazione dello Statuto e indica i contenuti dello Statuto medesimo. Ai fini della predisposizione dello Statuto, il consiglio regionale è integrato da un pari numero di esponenti delle autonomie territoriali. Lo Statuto predisposto è sottoposto ad approvazione finale del consiglio regionale e poi a referendum popolare.

L'articolo 11 istituisce il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto. La norma prevede che il Consiglio si esprima su alcuni atti regionali, individuati dalla norma medesima, e su quegli altri atti che i singoli Statuti indicheranno; resta demandata all'autonomia statutaria la disciplina degli effetti giuridici rimessi al pronunciamento del Consiglio.

L'articolo 12 stabilisce che il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale di leggi regionali che eccedano la competenza della Regione o violino la Costituzione. Corrispondentemente, la Regione può impugnare le leggi dello Stato che ledano la propria sfera di attribuzioni.

L'articolo 13, che riscrive l'articolo 125 della Costituzione, sopprime i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti delle regioni. E' soppressa la figura del Commissario di Governo presso le Regioni.

L'articolo 14 istituisce, presso ciascuna Regione, il Consiglio regionale di giustizia, organo composto da giudici di pace eletti e da rappresentanti della professione forense e delle autonomie. Al Consiglio, in applicazione della disciplina statale, spettano tutte le funzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della giustizia demandata ai giudici di pace e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico degli stessi.

L'articolo 15 definisce le incompatibilità per i deputati regionali e la insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.

L'articolo 16 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, salvo che la legge non disponga altrimenti quando sia necessario l'esercizio unitario a livelli superiori.

L'articolo 17 prevede per i Comuni piccoli o montani che sia promossa dalla legge la realizzazione di forme associative con caratteri di autonomia.

L'articolo 18, che riscrive l'articolo 130 della Costituzione, sopprime i controlli di legittimità e di merito anche per i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

L'articolo 19, innovando l'articolo 131 della Costituzione, prevede il possibile riconoscimento di forme particolari di autonomia anche per le Regioni a Statuto ordinario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117, 118 e 119 della stessa Costituzione.

L'articolo 20, che sostituisce l'articolo 132 della Costituzione, disciplina la fusione e la creazione di nuove Regioni, da attuarsi con legge costituzionale. La norma disciplina, altresì, l'istituzione di nuovi Comuni o il loro passaggio da una Regione a un'altra.

L'articolo 21, innovando l'articolo 133 della Costituzione, disciplina la istituzione di nuove Province.

Con la proposta del disegno di legge costituzionale
n° 1076

ed un
senza di fronte all'ultimo estremo tentativo
di annoverare la Stato italiano,
di rendere più semplice sul suo
funzionamento le sue norme di governo
e più funzionali all'esercizio dei suoi
poteri.

Se qualcuno pensa che è follemente di
pianta riforme ^{posse} frontali ed un ritorno
al centralismo e sbaglia, le risposte
sarà le democrazie - Non tanto perché c'è
stato Bossi quanto perché a fronte
dell'attuale costituzione le insufficienze della
norma politica -

Interpreto così l'opinione fatta
dall'on. Altissimo la settimana scorsa

Alle Camere si occupa del dibattito sulle
nuove istituzioni, quando affermano che il
follamento dello vie parlamentari alle riforme
costituzionali definivamente l'intera classe
politica attuale.

(alle istituzioni delle Camere
per le riforme costituzionali)

Il nostro voto, positivo e fermo, si accompagna
alla preoccupazione per il clima di disaffezione,

di disaffezione ^{all'interno} esistente di molte forze politiche
verso questa opera di riforma

^{Quando} Ricordo il ruolo della Chiesa di avere di riconoscere in
quegli uomini che, opposti al vecchio regime,

teutonico. Lo scultore montante dei cavalli,
non li vedono ma sentono l'urto di

fuente forse promette - ^{E' un voto} ~~fuori~~ la scuola

repubblicana ma, ^{oggi} quello scultore montante lungo

^{del sopersif} i più forti di allora -

C'è chi lo sente ^{di più} forse più che nelle
reparti che più soffrono della insufficienza

il progetto di riforma costituzionale approvato
dalla due Camere.

Queste condizioni obbligano le forze politiche
a sottoporre al voto degli elettori le proposte
con le quali intendono rendere più efficienti
le pubbliche amministrazioni ^{proprio a quella data il miglior del proprio costituzionale} ^{progetto} ^{v.}
Per quanto ci riguarda, ^{proprio} per l'interesse dello
Stato e sempre nell'ambito delle amministrazioni
locali e, da ultimo, con i Sindaci e le
amministrazioni dei Comuni delle regioni del
Nord-Est, guardando alle responsabilità nell'operato
Statale nel senso di una sua ^{coordinazione} ^{autonomista} ^e
responsabilista. Il nostro punto di partenza è
l'art. 5 della Costituzione, cioè le autonomie
centrali, da un lato ed il principio di
sussidiarietà dall'altro. Si qui deve muoversi
il processo di ^{attuale} ^{regioni} ^{federale}
dello Stato che deve trovare nelle regioni l'unità territoriale
(di riferimento)

Le regioni potranno aggregarsi secondo i loro interessi;
 il referendum sarà lo strumento decisivo per pervenire
 ad un nuovo assetto territoriale regionale ma, a fronte
 di ciò, vanno rifiutate le nuove competenze
 legislative in un rapporto ^{dispositivo} con lo Stato che va capovolto
 rispetto a quello fissato dall'attuale Costituzione.
 Il che significa che le materie non espressamente
 demandate dalle Costituzioni allo Stato
 sono trasferite ~~per competenza~~ alle Regioni -
 dello stesso

principi presiedono ai criteri di distribuzione delle
 funzioni amministrative tra le Regioni, Province e Comuni;
 laddove la regione si limita alle funzioni
 amministrative di indirizzo, di coordinamento
 e di interventi di emergenza alle esigenze
 di carattere unitario regionale, mentre
 attribuirà alle Province e ai Comuni
 le funzioni amministrative di interesse
 locale.

Tra le nuove competenze regionali e degli enti locali assume particolare interesse il principio della autonomia finanziaria - ma il collegato non può escludere le conclusioni dei lavori parlamentari, e del referendum.

Bisogna dare subito dei segnali sulla volontà riformatrice dello Stato - In questi suoi interventi fondamentali, i provvedimenti presentati dal ministro dei Beni Culturali sulla semplificazione della pubblica amministrazione e sulla delega per i enti regionali e gli enti locali.

E' inaudibile che da parte di enti responsabili politici si deliberi.

L'impostazione di una nuova volta ed
emissioni i processi di decentramento che
direttivo federalismo nel momento in
cui viene seguito delle istituzioni

Anticipare, anziché in quella ^{comune} ^{proprio}
che sono sempre parte integrante della ^{Federalista}

è, non solo essenziale sotto l'aspetto
della produttività - cui si deve ottenere la
risposta, ma anche per controllare
in anticipo le eventuali insufficienze.

Semplificare le vie di circolazione nei
suoi rapporti con le burocrazie; semplificare
i controlli preventivi dello Stato sulle Regioni
e di quelli regionali sugli Enti Locali; dare

massima disassonanza agli amministratori
locali; Ampliare gli strumenti relativi
alla ~~con~~ regolamentazione del femminile,

Memore alle collaborazioni esterne, disorientamento

Nella valle dei laghi, Comuni,
sulle procedure nella consapevolezza degli amministratori (lo sappiamo),
non sono cose di poco conto che, ~~per~~

non c'è che col federalismo ^{solo delle} mi

con il decentramento. Sono ^{solo delle} leghisti
Se alleghiate a tutte le possibili ipotesi di ^{esplicitazione} esplicazione,
amministratori che, ^v possono dare
anche un processo di riorganizzazione favorita
delle pubbliche amministrazioni -

Ma il punto fondamentale nel senso di un
entro di un processo federalista è

la delega per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali.

La relazione del ministro Bassani lo dice
chiaramente: "il conferimento delle funzioni
e regni ed enti locali avviene in modo
nuovo rispetto al passato, ovvero noi
abbiamo la rivoluzione delle attribuzioni
che vanno allo Stato, invece che quelle
che trasferiva - In questi modi, continua
Bassani, in attesa delle riforme costituzionali
che il Parlamento torrà decidere, s'avvia
comunque un processo forte di trasformazione
dell'ordinamento pubblico in senso federale".

Ecco come la storia che il Parlamento
come con il disegno di legge Costantiniani
alla nostra esame si occupa di
anzi discute il punto di arrivo e

di completamento del processo riformatore -
Anzi ^a mi sembrerebbe di operare in
tutto esattamente quello necessario a
questo ^{il ~~del~~ completamento} ~~obbligato~~ sulle deleghe alle
^{e al nostro lavoro}
Regioni e agli enti locali -
Sg. Purodente, ~~Atti~~
Ho incontrato ^{la} parte una ^{della 2^a parte} ~~meno~~ mi
sul titolo V delle Costituzioni ben sapendo
che per la attuazione di uno Stato federale
sono tutti ~~5~~ ⁵ i primi titoli della
~~la~~ ^{2^a parte} ~~che~~ ^{della Costituzione} ~~veniva~~ ^{ormai} ~~ormai~~ ^{statisti}
Ho ~~forse~~ ^{costituzionale} ~~prende~~ Sg. Purodente, ho ^{quell'ora} ~~prende~~
Le riforme ^{che} il Parlamento deve affrontare
parte da una spinta profonda e continua
della nostra crisi - Da risposta
a queste domande soprassedendo

i valori fondamentali delle Carte Costituzionali
non è impresa semplice.

Ma proprio per questo dobbiamo dedicare
tutto il nostro impegno per ~~portare~~
^{dare} al Paese una risposta produttiva
~~e costruttiva~~ all'attesa del
momento stesso in cui ~~potremo~~
che otterremo.

oggetto

1° Atto di unione costituzionale -

I primi tratti dei 1° 2° 3° - 5°
della 2ª parte della Costituzione

- Il Parlamento
- Il Presidente della Repubblica
- Il governo
- Le Regioni e gli enti locali

grande impegno - grande responsabilità

- grande preoccupazione

- Costituzione frutto di un momento

alto delle idee civili e politiche dell'Italia

COSTITUENTI

✓ Principio - Fondamento della democrazia.Ma la società è cambiata, e
cambia le domande -

Occorre coraggiosamente rispondere alle
non leppure; le forze in campo

Proponiamo di pensare al nuovo corso

" " " al federalismo

agli 800 miliardi

" " " fruti

" " " Contingenti comunali

(re fundum nazionale sull'orizzonte dei conti)

Imponiamo immediatamente l'assunzione

- Semplificazione:

- Velocità delle decisioni: e rapporti col centralismo

Autonomia, efficienza, collando il

decentralamento.

^{ovvero la riforma}
Per $\checkmark$ Costituzionale / Autonomia $\rightarrow$ Formati

Voti espressi dai senatori dei partiti

- 100
- 22

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

De Carolis, Rigo. - Al Ministro dell'Industria.

Premesso che alcune imprese del Sud, sub-appaltatrici di lavori che la committente SNAM S.p.A. di San Donato Milanese aveva affidato, a seguito di regolare gara d'appalto alla S.p.A. BONATTI, hanno promosso nei riguardi di quest'ultima contenziosi giudiziari con l'obiettivo di sanare pendenze finanziarie di importi elevatissimi;

atteso che tali imprese operanti nella provincia di Taranto, Cosenza, Potenza e Matera ed esattamente la Nerti e Strade s.r.l. Via Mameli 50 - 74013 Ginosa (TA), la Impresa Ferrara s.n.c. Via Lido 1 Palidoro (MT), la EDILTER di Ioele Antonio Via Mazzini 17 - 85030 San Severino (PZ), la impresa Geom. Michele De Bartolo Via S. Maddalena 87010 Saracena (CS), la Cosimo Leo Impresa Edile Stradale Via Mameli 50 - 74013 Ginosa (TA), la VI.VER. Costruzioni di Verta Vincenzo Contrada Pietraplana 54 - 87012 Catrovillari (CS), la Impresa Geom. Rosario Leo Via Mameli 50 Ginosa (TA), la C.S.C. s.n.c. 2° trav. S. Leonardo 11 - 88074 Crotone (CZ), chiedono ora alla committente la piena e corretta applicazione dell'art.18 della legge 55/90, con l'intento di garantire un futuro per le aziende ed allo stesso tempo mantenere i livelli occupazionali in zone del Paese di così precario sviluppo economico;

alla luce di tali considerazioni i sottoscritti senatori interrogano il Ministro dell'Industria per conoscere:

- quali iniziative si intendano assumere per evitare il collasso delle imprese summenzionate e garantire i livelli occupazionali;
- se non ritenga di convocare le parti presso il Ministero dell'Industria per verificare le disponibilità alla trattativa per una definitiva e soddisfacente soluzione di tale vicenda.

Roma, 28.6.96



Sen. Stelio De Carolis

Sen. Mario Rigo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

Premesso :

- che l'industria metalmeccanica attraversa un momento delicato nel contesto dell'economia del nostro Paese,

Atteso:

- come di fronte alla recessione del settore occorra una sempre maggiore sensibilità del Governo per iniziative tendenti a sostenere l'imprenditoria pubblica e quindi anche il complesso della Finmeccanica s.p.a., ed in particolare il comparto aerospaziale di notevole importanza strategica per il nostro Paese, che rappresenta il settore tecnico medio-alto della nostra industria,

gli interroganti

CHIEDONO

di conoscere:

- 1) In questi due anni di proroga prima dello smembramento della Finmeccanica, su quali strategie aziendali si basi il rilancio di della predetta società;
- 2) Quale parte di questo gruppo sia considerata strategica e quindi da mantenere sotto il controllo dello Stato;
- 3) In caso di privatizzazione quali società di detto gruppo siano considerate cedibili a privati e in che percentuale;
- 4) In merito alla modalità di collaborazione internazionale nel settore, se sia o meno valida l'idea di operare sulle acquisizioni di pacchetti azionari di società estere sul modello proposto dal Dott. Fabiano Fabiani presidente della Finmeccanica s.p.a. per l'IRI;
- 5) Se esistano agli atti studi o ricerche sulla quantità di organico sul quale si pensa di consolidare la Finmeccanica.

sen. Mario Rigo

sen. Stelio De Caroli

Roma, 19 settembre 1996

INTERPELLANZA urgente

al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Ministro di Grazia e Giustizia

Premesso che

nella nottata del 9 maggio e nelle prime ore del giorno successivo un numero precisato di otto persone si sono introdotte nel campanile della Basilica di San Marco in Venezia per inneggiare alla costituenda Serenissima Repubblica Veneta;

che i sopraindicati, tutti residenti nelle provincie di Padova e Verona, sembrano essere anche gli autori delle reiterate interferenze a canali televisivi della Rai per lanciare messaggi inneggianti alla secessione e quindi contro l'unità nazionale,

ritenuto altresì che l'atteggiamento degli stessi è sintomo di un malessere molto più diffuso contro le istituzioni e contro il governo centrale;

alla luce di tali considerazioni i sottoscritti senatori del Gruppo Misto interpellano i ministri in indirizzo per conoscere:

- se corrisponda a verità la notizia diffusa da vari organi di informazione, secondo la quale il sistema dei servizi segreti del nostro paese da tempo teneva sotto controllo gli "invasori" del campanile della Basilica di S.Marco;
- se ciò risulta vero per quali motivi non sia stato impedito l'atto inconsulto sin dalla sua origine, ma gli interessati abbiano potuto tranquillamente raggiungere piazza S.Marco;
- quali misure preventive si intendano adottare, ritenendo l'episodio di una gravità inaudita con il rischio di un allargamento molto pericoloso di manifestazioni di protesta similari;
- e se in generale non si intenda tutelare la città di Venezia con misure atte a contenere manifestazioni politiche pubbliche in luoghi chiusi onde salvaguardarne, vista la particolarità della città, il delicato tessuto urbanistico-architettonico.

Roma, 13 maggio 1997

Ugo Di
Shen De Canlu

che l'amministratore delegato professor Bernabè, nella soprari-chiamata risposta del 25 febbraio 1998, ha scritto che per quanto riguar-da l'asserito coinvolgimento di personale nei contatti con gli enti locali, nelle ricerche di mercato del compratore e nella redazione del *busi-ness-plan* «nulla risulta alla società circa l'ingegner Spinelli ex dipen-dente Enichem», mentre all'interrogante risulta, in modo certo, che nel dicembre 1997 l'ingegner Rocco Antonino Spinelli ha curato la «Reia-zione tecnica per rilascio concessione edilizia» da parte del comune di Ragusa relativa alla «Iniziativa industriale nel campo della produzione del film in polietilene e del recupero dello stesso dopo l'uso» (progetto Foglia Agricola - iniziativa Tramaplast);

che l'Enichem era a conoscenza, come risulta dal preliminare di compravendita tra Enichem e la Platani Costruzioni srl, che gli immobili da dismettere erano destinati all'insediamento di uno stabilimento indu-striale per la produzione di films per l'agricoltura e per il riciclaggio de-gli stessi, uno stabilimento che, quindi, avrebbe goduto, a scapito di ai-tre imprese operanti in provincia di Ragusa nello stesso settore, dello speciale trattamento di favore di essere a contatto diretto con quel pe-trolchimico che è l'unico produttore in Italia della materia prima, azze-rando, ad esempio, uno dei più rilevanti costi di produzione che è il co-sto dei trasporti.

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro dell'industria sul comportamen-to dell'ENI nella vicenda riguardante la vendita dei terreni all'interno del petrolchimico Polimeri Europa di Ragusa alla Platani Costruzioni srl - Tramaplast, con particolare riferimento alla condizione sospensiva e ai termini non rispettati, nonché al ruolo di personale già dipendente dell'Enichem, come l'ingegner Rocco Antonino Spinelli;

se il Ministro dell'industria non consideri grave turbativa della libera concorrenza e del mercato la concessione da parte dell'ENI ad una nuova iniziativa industriale privata del privilegio di poter ridurre o azzerare alcuni costi di produzione (trasporti, eccetera) sfruttando la lo-calizzazione a contatto con il petrolchimico che è unico produttore della materia prima necessaria alla produzione dei films per l'agricoltura;

se il Ministro dell'industria non ritenga urgente intervenire, al fi-ne di scongiurare, attraverso le più opportune e concrete iniziative, il pericolo che la concorrenza sleale sopra descritta possa mettere in crisi i 150 posti di lavoro assicurati dalle imprese operanti in provincia di Ra-gusa nel settore della produzione di films per l'agricoltura.

(4-12737)

RIGO. - Al Ministro della difesa. - Premesso che per decisione del Ministero della difesa, nel quadro della riorganizzazione degli organici dell'Aeronautica militare, è stata disposta la soppressione del 22° Grup-po caccia intercettori di stanza ad Istrana (Treviso);

atteso:

che il 22° Gruppo caccia intercettori è l'unico gruppo di difesa aerea dell'Aeronautica militare presente nel territorio veneto-friulano;

che l'evolversi della situazione politica internazionale lascia ragionevolmente prosupporre che sia possibile se non probabile l'aprirsi di nuove crisi nei paesi balcanici con il rischio di ritorsioni nell'area del Nord-Est del paese;

in considerazione del fatto che la soppressione del 22° Gruppo causerebbe gravi disagi al personale attualmente in servizio ed alle sue famiglie, nonché notevoli scompensi al tessuto socio-economico che gravita attorno alla base di Istrana,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda riconsiderare l'opportunità di sopprimere il 22° Gruppo caccia intercettori oppure di aggiornare la decisione ad un anno in attesa che la situazione politico-strategica internazionale sia meglio delineata od in subordine di trasferire il Gruppo stesso presso la base di Cervia come inizialmente disposto dall'Aeronautica militare.

(4-12738)

ANDREOTTI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Per conoscere se siano stati fatti adeguati passi, sia unilateralmente che come Unione europea, per indurre il governo turco a ricercare attraverso diretti contatti con quello siriano una pacifica soluzione al contrasto instauratosi tra i tre Stati e per richiamare l'attenzione sull'importanza della Siria anche nei delicatissimi problemi concernenti il resto dell'area medio-orientale.

(4-12739)

DANIELI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che sulla strada statale n. 434 Transpolesana, ormai ben conosciuta, si è arrivati a quota 105 morti,

che l'interrogante ha più volte denunciato la pericolosità della strada;

che l'interrogante inoltre aveva proposto l'unica vera ed immediata soluzione al problema indicando che si concedesse alla Società autostrade Serenissima spa l'appalto per i lavori e la conseguente gestione della strada statale n. 434;

che la proposta è stata naturalmente ignorata anche se avrebbe avuto attuazione immediata e risolutiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attendere nuovi morti per intervenire una volta per tutte al fine di risolvere il drammatico problema dell'insanguinata strada statale n. 434;

se non intenda immediatamente revocare la concessione dell'appalto all'ANAS, il cui metodo di lavoro risulta a dir poco lento ed inconcludente.

(4-12740)

BUCCIERO. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Premesso che anche da notizie di stampa («Barisera» del 10-11 ottobre 1998) si è appreso che gli abitanti e i commercianti del quartiere Carrassi della città



MINISTERO DELLA DIFESA

GABINETTO DEL MINISTRO

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. N. 864/UL Allegati N. _____

00100 Roma, 6 AGO. 1999

OGGETTO: interrogazione a risposta scritta n° 4-12738.

Al Onorevole Senatore RIGO Mario
SENATO DELLA REPUBBLICA

e, per conoscenza:

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Segretariato Generale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

CAMERA DEI DEPUTATI
- Servizio Documentazione Automatica

ROMA

*Si rimette alla S.V. Onorevole la risposta scritta all'interrogazione in oggetto,
rivolta al Signor Ministro.*

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DELL'UFFICIO
(Dir.Gen. SANTAMARIA Dr Luigi)



Nip/
Il Ministro della Difesa

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL SENATORE RIGO N. 4-12738

RISPOSTA

L'ormai limitato numero di velivoli F.104 ASA/M (Aggiornamento Sistema d'Arma/Modificato) disponibili, l'esigenza di assicurare l'espletamento, in sicurezza, dei compiti operativi di tali vettori (nell'attesa che il nuovo velivolo intercettore Euro Fighter 2000 venga ad integrare la flotta aerea), e le mutate esigenze operative hanno orientato la Forza Armata verso una contrazione dei Gruppi di volo operanti su F.104 al fine di ottimizzarne le risorse disponibili.

In tale ottica è stata adottata la decisione di sopprimere il 22° Gruppo del 51° Stormo dislocato a Istrana. Tale provvedimento non ha comportato penalizzazioni sul piano operativo e non ha compromesso gli impegni assunti con la NATO. Inoltre, attraverso il mantenimento delle basi di Cervia e Grosseto continua ad essere assicurata la protezione dei settori settentrionale e centrale della nostra penisola.

I manufatti resi disponibili dalla chiusura del 22° Gruppo saranno impiegati per soddisfare le necessità logistiche del 132° Gruppo (velivoli AMX) di previsto trasferimento da Verona Villafranca ad Istrana, dove è già dislocato il 103° Gruppo, anch'esso equipaggiato con velivoli AMX.

Tale avvicendamento consentirà sia al personale militare operante nella base sia al tessuto socio-economico della zona d'Istrana di non risentire dei disagi paventati dall'Onorevole interrogante.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si valuta che la decisione di sospendere le attività del 22° Gruppo intercettori d'Istrana sia corretta e finalizzata all'ottimizzazione delle risorse, non pregiudichi gli attuali livelli di sicurezza per la tutela del territorio nazionale e tenga, altresì, conto della realtà socioeconomica della zona della provincia di Treviso, ove è situata la base militare in argomento.

IL MINISTRO

Comune di Senesie

→ Ass. 025210 8714 / 24
MOD.

8824 - FX



Ministero di Grazia e Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. 8776-S/1018/3

Roma,

8 GEN 1999

Att. 2

E, p.c.

Al Sen. Mario RIGO
SENATO DELLA REPUBBLICA

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Documentazione Automatica

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio III

ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-10844 del Sen. RIGO
(res. n. 373-374 del 7.5.1998).

Trasmetto alla S.V. risposta scritta ad una interrogazione rivolta
al Signor Ministro.

d'ordine del Ministro
IL CAPO DI GABINETTO

Dott. Filippo Casa



Ministero di Grazia e Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

sn

Interrogazione a risposta scritta n. 4-10844 del Sen. RIGO.

Testo allegato in fotocopia.

R I S P O S T A

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La Casa Circondariale di Venezia è sita in un edificio molto vecchio e, in alcune parti, fatiscente.

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi di sistemazione delle condutture di scarico e dei servizi igienici del reparto infermeria e della caserma agenti.

Allo stato è in corso di perfezionamento la pratica per la ristrutturazione dei locali spaccio e sala convegno per un importo di lire 657.380.000 mentre è in fase di redazione il progetto per la ristrutturazione dell'ala destra detentiva.

L'impianto di cucina detenuti risulta funzionante e dotato di tutte le apparecchiature necessarie. E' prevista, una volta terminati i lavori di ristrutturazione che interessano l'istituto, una diversa allocazione dello stesso.

Nonostante siano state esperite gare, non è stato possibile appaltare il servizio mensa agenti a ditta che confezionasse i pasti in loco, per mancanza di offerte.

Pertanto, il servizio è stato affidato alla ditta "Camst" che fornisce

pasti pre-confezionati, che per i giorni festivi vengono consegnati il giorno precedente e riscaldati all'atto della somministrazione con forno a micro-onde fornito dalla stessa ditta.

Per quanto concerne la sala radiologica, si fa presente che il tecnico di radiologia precedentemente in servizio a Venezia è stato trasferito alla Casa Circondariale di Spoleto dal 1994 e cioè, prima che fosse completata la fornitura della sala da radiologia. Pertanto non si è potuto provvedere alla taratura dei macchinari; si è, quindi, in attesa di perfezionare la pratica per la convenzione con la locale A.S.L..

Allo stato, l'attuale pianta organica dell'istituto veneziano non prevede il profilo professionale di tecnico di radiologia. La direzione dell'istituto sarà sollecitata ad adottare le opportune iniziative volte all'eventuale convenzionamento con personale tecnico, ai sensi della Legge 740/70.

Per quanto concerne la costruzione di un nuovo penitenziario a Venezia si comunica che il relativo progetto era stato inserito nel programma di nuova edilizia con decreto 2.3.1987.

Il Comune, peraltro, si era impegnato a fornire un contributo corrispondente al valore delle aree dei tre istituti penitenziari che sarebbero stati dismessi.

Tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, l'Amministrazione comunale di Venezia non indicò aree idonee all'insediamento del nuovo complesso penitenziario, per cui, con D.M. 21.12.1989 venne disposto lo stralcio dell'opera dal programma per scongiurare la perenzione dei fondi, destinati ad altri interventi.

Successivamente il Sindaco ha riproposto l'esigenza di una nuova casa circondariale in sostituzione di quella di Santa Maria Maggiore, onde utilizzare le aree del vecchio istituto per l'edificazione di uffici giudiziari.

Tale proposta è stata condivisa dal Dipartimento |

dell'Amministrazione Penitenziaria, a condizione che, attesa l'indisponibilità di fondi, si operasse ai sensi della legge 617/1956 n. 696, che prevede la permuta di vecchi stabili con nuove strutture.

In seguito al predetto Comune ha individuato un'area e con D.M. 5.7.1991, l'opera è stata reinserita nel programma.

Dopo la scelta dell'area, avvenuta in data 11.11.1992, l'Amministrazione comunale veneziana non ha però perfezionato le conseguenti procedure amministrative, dimodochè, con D.M. 12.11.1996, l'opera è stata nuovamente stralciata dal programma.

IL MINISTRO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Via del Corso 184 - 00186 ROMA - Tel. 69982830 - Fax 6797469
UFFICIO III

24959

Roma, 20 GEN. 2000



Sen. Mario Rigo

p.c. Senato della Repubblica
Segretariato Generale
Camera dei Deputati
Servizio Documentazione Automatica

ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-15005.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 74/1992, può intervenire in materia di pubblicità ingannevole esclusivamente a seguito di richieste di intervento presentate dai soggetti a ciò legittimati ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo.

Tale intervento è finalizzato ad inibire l'ulteriore diffusione di messaggi pubblicitari che, a causa del loro carattere ingannevole, possano pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.

Per quanto concerne i procedimenti avviati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della Omnitel Pronto Italia Spa riguardanti i prodotti commerciali rispettivamente denominati "Dippiù Ricaricabile" e "Personal ricaricabile 195", si fa presente che i suddetti procedimenti risultano tutti conclusi.

In particolare, per quanto attiene il prodotto commerciale "Dippiù Ricaricabile", l'Autorità nella riunione del 20 maggio 1999 ha deliberato l'archiviazione della richiesta di intervento presentata dall'Adusbef in data 29 aprile 1999. Si è infatti riscontrato che il messaggio pubblicitario, articolato in quattro pagine, conteneva tutte le informazioni idonee a consentire la valutazione delle effettive condizioni tariffarie dei servizi e che detto messaggio pubblicitario deve essere valutato nella sua interezza, e non solo limitatamente alla prima pagina. Tale pubblicità, pertanto, non è stata ritenuta idonea ad indurre i consumatori a pregiudicare il comportamento economico.

Per quanto riguarda, invece, il prodotto commerciale "Personal 195" risultano avviati e già conclusi, due procedimenti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il primo procedimento, avviato su richiesta di un concorrente, si è concluso con l'archiviazione della suddetta richiesta deliberata dall'Autorità nell'adunanza del 9 aprile 1999.

In particolare, considerata la genericità del messaggio, che si limitava ad illustrare le principali caratteristiche del servizio pubblicizzato, senza contenere alcuna menzione del costo del servizio stesso, è stato ritenuto che la pubblicità non potesse essere idonea ad indurre in errore i consumatori sulle specifiche modalità di costo del servizio al minuto, nonché sul sistema di tariffazione dello stesso.

Il secondo procedimento, individuato con il n. PI2526, si è concluso con deliberazione dell'Autorità nell'adunanza del 10 agosto 1999.

In tale deliberazione vengono distinti e valutati 4 messaggi pubblicitari.

Il primo messaggio è rappresentato da un tabellare che si compone di 4 pagine, nel quale si evidenziano sia le caratteristiche di flessibilità che le caratteristiche di prezzo del servizio; il secondo e il terzo sono rappresentati da due telepromozioni, in cui i testimonial presentano il servizio mettendo in evidenza entrambi gli aspetti sopracitati; il quarto è rappresentato da alcune pagine del sito Internet della Omnitel, nel quale le informazioni relative alle caratteristiche ed al prezzo del servizio sono presenti in maniera più dettagliata.

Di questi quattro messaggi pubblicitari l'Autorità ha ritenuto che solo il messaggio pubblicitario n. 2, diffuso dalla Omnitel Pronto Italia Spa, e consistente in una telepromozione trasmessa su Canale 5, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

Si precisa che tale delibera adottata dall'Autorità nell'adunanza del 10 agosto 1999 è stata pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 30 agosto 1999, n. 31-32.

Per completezza di informazione si fa presente che l'Autorità è più volte intervenuta nei confronti di messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di telefonia mobile, con particolare riguardo alla omessa indicazione di informazioni ritenute fondamentali e necessarie per la corretta formazione delle scelte dei consumatori, relativamente all'area di copertura del servizio di roaming, alle carte prepagate e soprattutto al costo del servizio.

Il Sottosegretario di Stato
On. Enrico Micheli

